

# Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti dei Gruppi Autostrade per l'Italia e Mundys

## Procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità

### Whistleblowing - Tutela del segnalante

**D. LGS N. 24 del 10 marzo 2023**

*Procedura predisposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, con efficacia immediata*

Versione del documento	1.0.
Approvato da	Consiglio di Amministrazione
Data approvazione	8 aprile 2024
Data ultimo aggiornamento	8 aprile 2024

## Indice

<b>1. Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Ambito di applicazione e vigenza</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Soggetto Segnalante e Oggetto delle segnalazioni</b> .....	<b>3</b>
<b>4. Canale di segnalazione interno e gestione della segnalazione</b> .....	<b>4</b>
4.1 Canale di segnalazione interno .....	4
4.2 Gestione della segnalazione .....	5
<b>5. Canale di segnalazione esterna (ANAC)</b> .....	<b>6</b>
<b>6. Responsabilità di aggiornamento</b> .....	<b>6</b>

## 1. Premessa

Il D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023 è stato emanato in attuazione della Direttiva europea (UE) n. 2019/1937 del 23 ottobre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di tutela del soggetto segnalante le violazioni delle disposizioni normative nazionali "Whistleblowing".

L'istituto del Whistleblowing rappresenta un ulteriore strumento di prevenzione degli illeciti e manifestazione di un diritto umano (libertà di espressione). L'obiettivo dell'istituto è quindi di incentivare l'emersione di illeciti, sia nel settore pubblico che privato, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa.

Invero, la protezione dei soggetti segnalanti viene garantita anche nel caso in cui l'informazione riguardi la violazione di disposizioni normative che minano l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica o dell'Ente Privato. Infine, la normativa in commento, lascia facoltà al segnalante di effettuare anche segnalazioni esterne alle competenti autorità pubbliche.

Le segnalazioni di illeciti possono avvenire tramite:

1. canale interno;
2. canale esterno gestito da ANAC;
3. divulgazioni pubbliche;
4. denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Le informazioni sono anche riportate sul sito web in apposita sezione dedicata.

## 2. Ambito di applicazione e vigenza

Anche i **fondi pensione** rientrano nell'ambito di applicazione della normativa.

## 3. Soggetto Segnalante e Oggetto delle segnalazioni

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga, ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo.

Sono legittimate a segnalare, le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, che ricoprono le seguenti qualità:

- dipendenti pubblici e privati;
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

### 3.1 È possibile presentare una segnalazione:

- quando il rapporto giuridico è in corso;

- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

### **3.2 Cosa è possibile segnalare.**

Le violazioni segnalate devono incidere sull'interesse pubblico, sull'interesse all'integrità della PA o dell'Ente di riferimento.

Violazioni di disposizioni normative nazionali consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- reati presupposti rientranti nel novero di cui al D. Lgs. 231/01 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

Violazioni di disposizioni normative europee consistenti in:

- illeciti in materia di appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto fondati sospetti su attività illecite non ancora compiute purché la convinzione si basi su giudizi ragionevoli e che possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti.

Le violazioni segnalate devono essere quelle sopra esposte e non devono riguardare interessi di carattere personale del segnalante in relazione al proprio rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

## **4. Canale di segnalazione interno e gestione della segnalazione**

### **4.1 Canale di segnalazione interno**

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower; in via prioritaria è infatti favorito l'utilizzo del canale interno. Solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del decreto, è possibile invece effettuare una segnalazione esterna (si veda paragrafo successivo).

Il Decreto prevede che le segnalazioni possano essere effettuate secondo diverse modalità:

- in forma scritta: analogica o con modalità informatiche;
- in forma orale, attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica vocale e, ove previsto, su richiesta del segnalante, attraverso incontri diretti con il gestore delle segnalazioni.

All'interno del sito web del Fondo: [www.fondocapidi.it](http://www.fondocapidi.it) è presente l'apposita sezione "Whistleblowing". Sono indicate le seguenti modalità per effettuare le segnalazioni:

- **per iscritto:** possono essere inoltrate all'indirizzo del Gestore delle Segnalazioni, via Arnaldo Cantani 14, 00166 Roma, all'attenzione del dott. Francesco Loppini;
- **modalità informatica:** tramite la piattaforma di segnalazione accessibile all'indirizzo [www.dlgs242023.it](http://www.dlgs242023.it);
- **in forma orale:** possono essere effettuate tramite una chiamata dalla piattaforma accessibile all'indirizzo [www.dlgs242023.it](http://www.dlgs242023.it).

Tutti i predetti canali di segnalazione garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, **la riservatezza dell'identità** della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, **nonché del contenuto** della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima purché contenga tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- descrizione chiara del fatto;
- nome e cognome, oppure ogni altra indicazione utile ad identificare gli/l'autori/e del fatto che viene segnalato, nonché eventuali altri soggetti coinvolti;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto.

#### 4.2 Gestione della segnalazione

La piattaforma informatica per l'acquisizione delle segnalazioni Whistleblowing è gestita da una Società esterna "SicurSinergie Srl", conforme al D. Lgs. 24/2023 e alle linee guida ANAC, su dominio e Hosting proprietari.

Una volta acquisita, la segnalazione viene inoltrata per competenza al responsabile della Funzione di gestione del Rischio, quale referente della segnalazione. Quest'ultimo, a sua volta, la trasmette al Collegio Sindacale e, di concerto, procedono ad effettuare una verifica sulla fondatezza della segnalazione, svolgendo le attività ritenute opportune nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, attraverso un'analisi preliminare finalizzata all'individuazione dei soggetti competenti cui indirizzare la segnalazione stessa per darne diligente seguito.

Nel dettaglio, la SicurSinergie procederà a:

- rilasciare alla persona segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione **entro sette** giorni dalla data di ricezione;
- chiedere al segnalante, se necessario, integrazioni;
- dare seguito alle segnalazioni ricevute, inviando le stesse al Referente della Segnalazione.

Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della Funzione di gestione del Rischio e il Collegio Sindacale, provvederanno a:

- indirizzare la segnalazione ai soggetti deputati alla presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione.

Qualora la segnalazione, a seguito di indagini interne, sia invece connotata da elementi di manifesta infondatezza, il Responsabile della Funzione di gestione del Rischio unitamente al Collegio Sindacale, procedono con l'archiviazione e informano il CdA, alla prima riunione utile.

Il Referente della Segnalazione, per il tramite della SicurSinergie, fornirà **riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento** o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, comunicando i soggetti e le modalità di risoluzione definitiva della segnalazione, nonché le risultanze degli esiti e delle valutazioni condotte dai soggetti deputati alla risoluzione delle segnalazioni.

## 5. Canale di segnalazione esterna (ANAC)

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'ANAC. È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC ha il potere/dovere di adottare le linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. La procedura ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) è riesaminata periodicamente, almeno una volta ogni tre anni.

## 6. Responsabilità di aggiornamento

Per assicurarne l'efficacia nel tempo e l'aderenza alle best practices emergenti, la presente procedura è sottoposta a revisione periodica.